

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE ESPERTE IN SICUREZZA SUL LAVORO - AIESiL

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata "Associazione italiana imprese esperte in sicurezza sul lavoro - AIESIL" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.

L'Associazione si configura come Associazione sindacale datoriale.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede-

L'Associazione ha attualmente sede in Bologna.

L'associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale, uffici distaccati, enti bilaterali, organismi paritetici.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro persegue i seguenti scopi:

- 1) rappresentare e valorizzare le figure professionali operanti nel settore della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria;
- 2) promuovere l'aggiornamento anche mediante attività di formazione ed informazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel settore;
- 3) promuovere ed organizzare attività nei campi della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni nonché i servizi di medicina del lavoro con relativa formazione;
- 4) realizzare percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore anche attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio;
- 5) collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e

- locali per lo studio ed emanare normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento;
- 6) rilasciare attestati e documenti di certificazione dei percorsi formativi e culturali;
 - 7) organizzare progettare e svolgere direttamente o tramite le proprie aziende associate corsi di alta formazione e perfezionamento e azioni formative, anche post laurea utilizzando la metodologia della formazione a distanza con integrazioni in aula e l'uso dell'on-line; promuovere studi e ricerche, istituire gruppi di lavoro, convegni mostre e prei sul tema della sicurezza sul lavoro;
 - 8) promuovere l'applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione;
 - 9) progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali e prodotti, films, e video di ogni genere anche via internet;
 - 10) proporre la promozione dell'immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei e multimediali;
 - 11) ricercare, promuovere e stipulare, ove necessario per l'Associazione, polizze assicurative coprenti gli esperti del settore, sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte dai soci.
 - 12) stipulare con i Sindacati dei Lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul Territorio Nazionale.

L'Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 - Soci -

Possono aderire all'associazione tutte le aziende che per il loro oggetto sociale svolgono attività di consulenza e formazione sulla Sicurezza sul Lavoro (società, professionisti e studi di consulenza), e che possano partecipare, per professionalità e competenze, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- 1) Soci Fondatori, che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;
- 2) Soci Ordinari, persone fisiche, datori di lavoro, RSPP, ASPP sottoscrivono la domanda di iscrizione per se stessi e per la loro azienda;
- 3) Soci iscritti all'Albo degli Esperti, i quali vengono ammessi dopo vagliata verifica delle attività precedentemente svolte e della formazione e aggiornamento pregresso.
- 4) Soci Sostenitori, che appoggiano e condividono i fini perseguiti dall'Associazione pur non avendo particolari esperienze nel settore. Non hanno diritto di voto.

I quali accettano gli scopi fissati dallo statuto e che ne facciano richiesta.

A tal fine chi voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta di ammissione quale decide il Comitato Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione; la domanda dovrà indicare le generalità della persona fisica o giuridica, il curriculum vitae e l'attività aziendale pregressa;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Comitato Direttivo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti gli associati, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, diritto escluso per i Soci Sostenitori.

Articolo 5

- Obblighi degli Associati

Tutti gli associati sono obbligati:

- al pagamento della quota associativa in base alle delibere del Consiglio Direttivo;
- all'osservanza del presente statuto;
- all'osservanza del regolamento interno AIESiL;
- al rispetto del codice deontologico;
- all'osservanza delle deliberazioni.

Articolo 6

- Recesso ed esclusione dei soci -

Gli associati sono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per causa di morte, per recesso ed esclusione.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; a tal fine la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio direttivo con delibera motivata nei seguenti casi:

- quando gli associati tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- quando gli associati si rendono morosi, in tutto o in parte, del versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- quando gli associati non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione e non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 7

- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico scientifico eletto dalla Assemblea dei soci, composto da un massimo di 10 (dieci) membri inclusa la presidenza.

Articolo 8

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- approva delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e suo Presidente;
- delibera i regolamenti interni e le loro variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni.
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio direttivo quando questo lo ritenga necessario.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, mentre quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante lettera, telefax, posta elettronica o in caso di urgenza mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ad ogni associato spetta un voto.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di due deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le delibere di nomina dei membri del Consiglio direttivo, del Presidente e dei Vice presidenti devono avvenire con scrutinio segreto.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

L'associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a trenta (30) incluso il Comitato di Presidenza, di cui 20 (venti) membri eletti dall'assemblea generale degli associati tra i responsabili dei rispettivi Centri Regionali di cui 7(sette) di diritto facenti parte del Comitato Esecutivo, e 6 (sei) membri scelti ad insindacabile giudizio del Presidente sulla base del lavoro svolto, tra i responsabili dei rispettivi Centri Provinciali.

Nel caso di risoluzione o sospensione, in base a quanto stabilito dal regolamento territoriale, del rapporto associativo nei confronti del Centro Regionale o Provinciale il relativo responsabile decadrà automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Almeno 2/3 dei suoi membri deve essere riservato ai soci fondatori; i componenti rimanenti possono essere nominati tra tutti gli altri associati.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare i 2/3 dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare il Consiglio direttivo provvede a:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; delibera il piano di attività dell'Associazione e formula proposte in ordine alla gestione della stessa;
- predisporre lo schema di bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- redigere tutti i regolamenti interni ed, in particolare, il regolamento delle sedi territoriali;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; qualora l'assemblea non vi abbia provveduto alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio direttivo.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del consiglio stesso, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede della associazione durante i 15 giorni antecedenti all'assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Comitato esecutivo, composto da un minimo di 3ed un massimo di 7 membri compresi i componenti del Comitato di Presidenza.

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qual volta sia ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione sulla base delle direttive espresse dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio nomina un segretario anche fra estranei e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio può inoltre istituire al suo interno commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 10

- Presidente, Vice Presidenti e Segretario Generale

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato; coordina le attività dell'associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

L'Assemblea può eleggere uno o più vice presidenti; in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice presidente più anziano di età associativa.

Il Comitato Esecutivo elegge il Segretario e il Vice Segretario generali.

Al Segretario generale compete la tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dalla Presidenza.

Il Presidente, i Vice presidenti ed il Segretario generale costituiscono il Comitato di presidenza che si riunisce ogni qual volta ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dalle quote associative sottoscritte dagli associati;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
5. da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Articolo 12

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 13

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

L'associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art.27 del codice civile.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ALBO NAZIONALE DEGLI ESPERTI E FORMATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 15

La costituzione dell'Albo Nazionale degli Esperti e Formatori della Sicurezza sul Lavoro è stata deliberata dalla Assemblea dell'AIESIL in data 30 settembre 2008.

Il regolamento per il suo funzionamento viene approvato dal Consiglio Direttivo.

La certificazione AIESIL viene deliberata dal Presidente sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.